

Codice A1813C

D.D. 25 febbraio 2026, n. 317

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 11/2026. "Riqualificazione corpi idrici piemontesi" - Rio Tepice nei Comuni di Cambiano e Santena - Bando regionale "Acque vive: Fiumi in evoluzione 2025". Richiedente: Comune di Santena.



ATTO DD 317/A1813C/2026

DEL 25/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 11/2026. “Riqualificazione corpi idrici piemontesi” – Rio Tepice nei Comuni di Cambiano e Santena – Bando regionale “Acque vive: Fiumi in evoluzione 2025”.
Richiedente: Comune di Santena.

In data 7.11.2025 con nota prot. n. 13796 (protocollo regionale n. 49756 in data 10/11/2025) il Comune di Santena, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica, per la realizzazione di lavori di riqualificazione del Rio Tepice nei Comuni di Santena e Cambiano, nell’ambito del bando regionale “Acque vive: fiumi in evoluzione 2025”.

L’intervento in oggetto prevede opere di rinaturalizzazione del rio Tepice nel tratto compreso tra la rotonda della S.P. 29 e il ponticello di strada della Grossa nei comuni di Cambiano e Santena (TO), tramite miglioramento delle condizioni idro-morfologiche, ed in particolare: la realizzazione di fasce tampone agroforestali, la rimozione di specie esotiche invasive e la gestione della vegetazione lungo la fascia spondale, oltre alla riprofilatura dell’alveo, intervenendo su tratti di scogliera esistenti in cattivo stato manutentivo.

Di seguito si elencano in dettaglio gli interventi previsti lungo il Rio Tepice:

- ripristino delle scogliere esistenti con i massi recuperati dalle difese crollate, con infissione di talee negli interstizi ed intasamento in terra;
- riprofilatura delle sponde con rimozione del materiale depositato in alveo, o lungo le sponde a seguito di cedimento, e utilizzo dello stesso per colmatatura delle erosioni localizzate e imbottimento di sponda;
- consolidamento al piede delle sponde tramite un’opera leggera di ingegneria naturalistica costituita da massi di maggiori dimensioni vincolati a profilati in acciaio HEA 100 infissi in alveo di lunghezza 1,50 m, profondità di infissione 0,75 m, interasse 2,00 m, e successiva posa di talee e inerbimento;
- ripristino vegetazione ripariale tramite messa a dimora di arbusti sul ciglio delle scarpate, per creare una fascia tampone e infissione talee di salice sopra la quota Tr 100, con contenimento

delle specie esotiche invasive e rimozione di alberi pericolanti sulle sponde, al fine di mantenere l'officiosità idraulica.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Francesca d'Emilio, con la consulenza agronomica della Dott.ssa For. Elena Pittana, costituiti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Elab. 1 – Relazione tecnica, Elab. 2 – Corografica e inquadramento vincolistico, Elab. 3 Planimetria di rilievo, Elab. 4 – Planimetria di progetto, Elab. 5 - Sezioni trasversali per caratterizzazioni dell'alveo, Elab. 6 – Planimetria catastale, Elab. 16 – Documentazione fotografica.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dal Comune di Santena con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 24/07/2025, e dal Comune di Cambiano con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25/07/2025.

In data 29/12/2025 con nota prot. 57720, il Settore scrivente ha richiesto integrazioni inerenti le rappresentazioni di dettaglio delle scogliere da ripristinare e dell'intervento di consolidamento al piede della sponda. Con nota prot. 1071 del 27/01/2026 (protocollo regionale n. 3534 pari data) il Comune di Santena ha trasmesso i chiarimenti richiesti, costituiti da Tav. 17 – Progetto - Intervento 2, contenente inquadramento, documentazione fotografica, planimetria e sezioni a tutt'alveo delle scogliere, Tav. 18 – Progetto - Intervento di consolidamento al piede, contenente inquadramento, planimetria, sezione di dettaglio, Tav. 04 – Planimetria di progetto che aggiorna e sostituisce quella originariamente presentata.

Dalla documentazione di dettaglio trasmessa si evince che:

- l'intervento di ripristino delle scogliere in massi riguarderà n. 3 tratti rispettivamente di lunghezza, da monte verso valle di 40,00 m in sponda sinistra, 15,00 m e 20,00 m in sponda destra, avranno un'altezza complessiva di 4,00 m di cui 1,00 m di fondazione, larghezza in sommità 1,20 m e in fondazione 1,80 m;
- l'intervento di consolidamento del piede di sponda con i piloti in acciaio si estenderà per n. 4 tratti di lunghezza, da monte verso valle, rispettivamente di 30,00 m e 50,00 m in sponda destra, 15,00 m e 10,00 m in sponda sinistra; sarà eseguito in massi di cava di volume non inferiore a 0,5 mc.

In data 16/12/2025 con nota prot. n. 55873, è stato richiesto alla Città Metropolitana di Torino il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006. In data 7/01/2026 con prot. n. 1677 (ns. prot. 158 pari data) il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il suddetto parere.

A seguito del sopralluogo, dell'esame degli atti progettuali e delle successive integrazioni, l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;

- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
- D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2.";
- D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Santena all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguiti tutti i calcoli di verifica della stabilità della sponda oggetto di riprofilatura o rimbottimento, ai sensi delle N.T.C. 2018 (DM 17.01.2018);
3. i tratti di scogliera oggetto di ripristino dovranno attestarsi e raccordarsi con eventuali difese esistenti, ovvero essere risvoltati sia nella terminazione di monte che di valle, per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immersata nell'esistente sponda;
4. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente, senza soluzione di continuità;
5. il piano di appoggio della fondazione delle scogliere e delle opere di consolidamento del piede di sponda (pilotti in acciaio HEA 100, massi di cava retrostanti) dovrà essere posto ad una profondità pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, nelle sezioni trasversali interessate;
6. i massi costituenti le scogliere oggetto di ripristino dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno avere volume almeno pari a 0,5 mc e peso

non inferiore a 13 kN; dovranno comunque essere eseguite le verifiche al trascinarsi dei massi delle scogliere e dei manufatti di consolidamento al piede di sponda;

7. il coronamento delle difese in progetto non dovrà avere quota superiore a quella del piano campagna retrostante;
8. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato;
9. il materiale legnoso proveniente dal taglio di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare, dovranno essere completamente rimosse tutte le eventuali opere provvisorie;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
13. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
14. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
15. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
16. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
17. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto

previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

18. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
20. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
21. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 1677 del 7/01/2026, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale.

Si ricorda che gli interventi su superfici boscate, finanziati con fondi pubblici, devono essere affidati ad aziende iscritte all'albo delle imprese forestali.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Arch. Maria Grazia Mennea

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana

di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo